

Nel quinto motivo le ricorrenti lamentano una violazione dell'art. 23, del regolamento n. 1/2003 e una violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 296 TFUE e dell'art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al riguardo esse affermano che la convenuta nel determinare l'ammenda si sarebbe arbitrariamente discostata dal metodo di calcolo menzionato nella decisione impugnata.

Come sesto motivo, le ricorrenti deducono che la convenuta avrebbe violato l'art. 23 del regolamento n. 1/2003 a causa di un eccesso di potere e di una violazione del principio di proporzionalità nel calcolo dell'ammenda.

Nell'ambito del settimo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 296, n. 2, TFUE e dell'art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la convenuta non avrebbe motivato la decisione impugnata in punti sostanziali.

Infine, quale ottavo motivo, si censura il fatto che la convenuta avrebbe violato il diritto delle ricorrenti ad essere sentite ai sensi dell'art. 27 del regolamento n. 1/2003 e dell'art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la convenuta non avrebbe sentito le ricorrenti su punti essenziali.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

**Ricorso proposto il 13 settembre 2010 —
Grebenshikova/UAMI — Volvo Trademark (SOLVO)**

(Causa T-394/10)

(2010/C 301/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Elena Grebenshikova (San Pietroburgo, Federazione russa) (rappresentante: avv. M. Björkenfeldt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Svezia)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (mar-

chi, disegni e modelli) 9 giugno 2010, nel procedimento R 861/2010-1; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Elena Grebenshikova

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «SOLVO», per prodotti appartenenti alla classe 9

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo del Regno Unito «VOLVO», n. 747361, per un'ampia gamma di prodotti o servizi; i marchi denominativi del Regno Unito «VOLVO», nn. 1552528, 1102971, 1552529 e 747362, per un'ampia gamma di prodotti o servizi; i marchi denominativi comunitari «VOLVO», nn. di registrazione 2361087 e 2347193, in particolare per prodotti o servizi appartenenti alle classi 9 e 12

Decisione della divisione di opposizione: integrale rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto della domanda di registrazione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe applicato in maniera errata il disposto di tale articolo; violazione da parte della commissione di ricorso del principio generale di diritto comunitario in merito alla parità di trattamento e violazione dell'art. 1, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), così come violazione dell'art. 2 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

**Ricorso proposto il 14 settembre 2010 — Stichting
Corporate Europe Observatory/Commissione**

(Causa T-395/10)

(2010/C 301/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. Crosby, solicitor, e S. Santoro, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare il rigetto implicito della domanda di conferma della ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione che ha respinto la domanda della ricorrente, ai sensi del regolamento n. 1049/2001⁽¹⁾, di accedere a determinati documenti relativi ai negoziati commerciali tra l'Unione europea e l'India.

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno del proprio ricorso.

In primo luogo, essa afferma che la Commissione ha violato il regolamento n. 1049/2001 in quanto non ha risposto alla domanda di conferma entro il termine prescritto.

In secondo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato il regolamento n. 1049/2001 ed il Trattato in quanto ha implicitamente respinto una domanda di conferma senza fornire motivi, o senza fornire motivi sufficienti in base ai requisiti posti dal Trattato e dalla Corte.

In terzo luogo, essa sostiene che non avendo fornito risposta alla domanda di conferma, la Commissione ha commesso una violazione di forme sostanziali e/o un errore di diritto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

**Ricorso presentato l'8 settembre 2010 — Zucchetti
Rubinetteria/Commissione**

(Causa T-396/10)

(2010/C 301/81)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Zucchetti Rubinetteria SpA (Gozzano, Italia) (rappresentanti: M. Condinanzi, avvocato, P. Ziotti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- In via principale, annullare la Decisione impugnata.
- In via di subordine, estinguere o ridurre l'ammontare dell'ammenda inflitta.
- In ulteriore subordine, ridurre l'ammenda accogliendo la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui al punto 29 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende.
- In ogni caso, con la condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione nel presente procedimento è la stessa della causa T-368/10, rubinetteria Cisol/Commissione.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati in questa causa. In particolare, la ricorrente fa valere che i prodotti considerati dalla decisione appartengono a tre mercati diversi e Zucchetti è presente solo nel mercato dei rubinetti, e che la Decisione della Commissione non procede ad una previa identificazione del mercato rilevante. La Decisione sarebbe anche carente sotto il profilo dell'analisi dell'estensione geografica del mercato nonché sotto il profilo degli effetti che l'intesa avrebbe prodotto sulle condizioni di funzionamento del mercato.

La ricorrente aggiunge che la ricostruzione degli accordi e/o delle pratiche concordate che ha condotto la Commissione ad addebitare alla ricorrente una violazione unica, complessa e continuata dell'art. 101 TFUE per effetto del solo comportamento collusivo in Italia sarebbe viziata e difetta di motivazione mancando ogni dimostrazione della consapevolezza della ricorrente dei comportamenti illeciti posti in essere dalle altre imprese asseritamente partecipanti al cartello.

**Ricorso proposto il 13 settembre 2010 — ara/UAMI —
Allrounder (Rappresentazione di una scarpa da ginnastica
con la lettera A sul lato)**

(Causa T-397/10)

(2010/C 301/82)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: ara AG (Langenfeld, Germania) (rappresentante: avv. M. Gail)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)